

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dalla UOD 01 Igiene e sanità pubblica veterinaria della regione Campania, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dal decreto dirigenziale n. del 20.04.2022 e dalla circolare esplicativa. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le integrazioni apportate con la circolare, sono in corsivo, evidenziate con colore di riempimento grigio e riportate a piè di pagina.


ALLEGATO A

CAPITOLO I

Misure straordinarie da applicare per tubercolosi e brucellosi in Provincia di Caserta e a tutte le zone della Regione Campania identificate come Aree cluster di infezione.

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Dai dati presenti sui sistemi informativi nazionali SIMAN in VETINFO è palese che in Provincia di Caserta sia presente un'alta concentrazione di focolai di brucellosi e tubercolosi bovina e bufalina in un preciso ambito territoriale. Per progettare specifiche attività di sorveglianza e di eradicazione di queste due infezioni nel territorio di Caserta al fine di giungere alla eradicazione è necessario prendere in considerazione il concetto di clustering come indicato dal Codice degli animali terrestri dell'OIE. Un esempio riguardante il concetto di clusterizzazione dei focolai è chiaramente visibile nella figura seguente, che riporta la distribuzione geografica degli allevamenti bufalini sede di focolai di brucellosi (punti rossi) o indenni (punti verdi) nel periodo 2014-2020 in provincia di Caserta.



La situazione epidemiologica, in termini di aziende controllate e risultate positive per ogni anno nel corso del periodo 2014-2021, è riportata nelle tabelle seguente:

1.Tubercolosi Bovina

Anno	Az. Controllabili	Az. Controllate	Az. Positive	Nuove az. Positive	% controllate	Prevalenza	Incidenza
2014	1435	1435	4	5	100%	0,3%	0,3%
2015	1409	1409	11	8	100%	0,8%	0,6%
2016	1345	1345	3	2	100%	0,2%	0,1%
2017	1254	1254	14	10	100%	1,1%	0,8%
2018	1190	1190	26	16	100%	2,2%	1,3%
2019	1121	1121	44	22	100%	3,9%	2,0%
2020	1036	1036	14	6	100%	1,4%	0,6%
2021	1038	1030	6	6	100%	0,6%	0,6%

anno 2021 - Fonte dati SANAN allegato con evidenza della programmazione

2.Tubercolosi Bufalina

Anno	Az. Controllabili	Az. Controllate	Az. Positive	Nuove az. Positive	% controllate	Prevalenza	Incidenza
2014	854	854	20	4	100%	2,3%	0,5%
2015	817	817	52	44	100%	6,4%	5,4%
2016	788	788	21	14	100%	2,7%	1,8%
2017	766	766	46	32	100%	6,0%	4,2%
2018	753	753	55	26	100%	7,3%	3,5%
2019	738	738	101	68	100%	13,7%	9,2%
2020	710	710	80	19	100%	11,3%	2,7%
2021	699	690	39	15	100%	5,7%	2,2%

anno 2021 - Fonte dati SANAN allegato con evidenza della programmazione

3.Brucellosi Bovina

Anno	Az. Controllabili	Az. Controllate	Az. Positive	Nuove az. Positive	% controllate	Prevalenza	Incidenza
2014	1428	1428	2	2	100%	0,14%	0,14%
2015	1406	1406	4	3	100%	0,28%	0,21%
2016	1336	1336	7	4	100%	0,52%	0,30%
2017	1243	1243	11	9	100%	0,88%	0,72%
2018	1176	1176	4	2	100%	0,34%	0,17%
2019	1112	1112	19	15	100%	1,71%	1,35%
2020	1032	1032	8	6	100%	0,78%	0,58%
2021	1033	1024	20	17	99%	1,95%	1,66%

anno 2021 - Fonte dati SANAN allegato con evidenza della programmazione

4. Brucellosi Bufalina

Anno	Az. Controllabili	Az. Controllate	Az. Positive	Nuove az. Positive	% controllate	Prevalenza	Incidenza
2014	854	854	44	29	100,0%	5,15%	3,40%
2015	817	817	28	17	100,0%	3,43%	2,08%
2016	787	787	32	26	100,0%	4,07%	3,30%
2017	771	771	40	32	100%	5,19%	4,15%
2018	750	750	59	43	100%	7,87%	5,73%
2019	741	741	85	63	100%	11,47%	8,50%
2020	715	715	106	75	100%	14,83%	10,49%
2021	709	699	124	87	98,59%	17,74%	12,45%

anno 2021 - Fonte dati SANAN allegato con evidenza della programmazione

La situazione epidemiologica, in termini di animali controllati, risultati positivi e abbattuti per ogni anno nel corso del periodo 2014-2020, è riportata nella tabella seguente:

1.Tubercolosi Bovina

Anno	Capi. Controllabili	Capi. Controllati	Capi. Positivi	% capi controllati	% capi controllati positivi
2014	36835	36835	43	100%	0,1%
2015	36602	36602	125	100%	0,3%
2016	37057	37057	11	100%	0,0%
2017	37725	37725	62	100%	0,2%
2018	34788	34788	530	100%	1,5%
2019	34090	34090	182	100%	0,5%
2020	32324	32324	26	100%	0,1%
2021	33764	33593	80	99,5%	0,2%

anno 2021 - Fonte dati SANAN allegato con evidenza della programmazione

2.Tubercolosi Bufalina

Anno	Capi. Controllabili	Capi. Controllati	Capi. Positivi	% capi controllati	% capi controllati positivi
2014	189624	189624	429	100%	0,2%
2015	190676	190676	1302	100%	0,7%
2016	191844	191844	259	100%	0,1%
2017	193877	193877	704	100%	0,4%
2018	198994	198994	5831	100%	2,9%
2019	199772	199772	3773	100%	1,9%
2020	192634	192634	2859	100%	1,5%
2021	188394	185719	1323	98,6%	0,7%

anno 2021 - Fonte dati SANAN allegato con evidenza della programmazione

3.Brucellosi Bufalina

Anno	Capi. Controllabili	Capi. Controllati	Capi. Positivi	% capi controllati	% capi controllati positivi
2014	179159	179159	2247	100%	1,25%
2015	179321	179321	1502	100%	0,84%
2016	180236	180236	2728	100%	1,51%
2017	172337	172337	3797	100%	2,20%
2018	185758	185758	5727	100%	3,08%
2019	183390	183390	8766	100%	4,78%
2020	179930	179930	11930	100%	6,63%
2021	179760	177347	8880	98,7%	5,01%

anno 2021 - Fonte dati SANAN allegato con evidenza della programmazione

4.Brucellosi Bovina

Anno	Capi. Controllabili	Capi. Controllati	Capi. Positivi	% capi controllati	% capi controllati positivi
2014	29143	29143	17	100%	0,06%
2015	29863	29863	18	100%	0,06%
2016	32158	32158	22	100%	0,07%
2017	28974	28971	29	100%	0,10%
2018	30861	30839	29	100%	0,09%
2019	30023	30023	99	100%	0,33%
2020	29633	29633	128	100%	0,43%
2021	30051	29980	138	99,76%	0,46%

anno 2021 - Fonte dati SANAN allegato con evidenza della programmazione

DURATA DEL PIANO, OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E OBIETTIVI INTERMEDI

Obiettivo generale è l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovina e bufalina nelle Aree Cluster d'infezione. Le misure straordinarie saranno vigore per 6 anni e si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2022, fino al 31 dicembre 2027.

Obiettivo intermedio specifico annuale da raggiungere nel corso del piano è la diminuzione della prevalenza d'infezione del 50% rispetto all'anno precedente, a partire dalla prevalenza registrata sul sistema "rendicontazioni" al 31/12/2021.

Gli obiettivi intermedi sono di seguito elencati:

2020 – 5,30% prevalenza di partenza della **tubercolosi** bovina e bufalina:

2022 – 2,65%

2023 – 1,32%

2024 – 0,66%

2025 – 0,33%

2026 – 0,16%

2027 - 0,08%

2020 – 6,50 % prevalenza di partenza della **brucellosi** bovina e bufalina:

2022 – 3,25%

2023 – 1,62%

2024 – 0,81%

2025 – 0,40%

2026 – 0,20%

2027- 0,10%

Obiettivo finale è dichiarare il territorio delle aree cluster d'infezione, indenne da BRC ed indenne da TBC, ai sensi della vigente normativa UE.

Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma è correlato alla risoluzione delle criticità dei seguenti fattori condizionanti:

- **Biosicurezza ambientale, gestione canali di bonifica:**

I limitati interventi sui canali di scolo delle acque reflue unitamente alla ridotta capacità dei Regi Lagni di far convogliare e defluire acque in mare, determinano, soprattutto nei periodi caratterizzati da elevata piovosità, copiosi allagamenti della superficie agricola e delle aziende con notevole aumento del rischio di diffusione degli agenti infettivi.

- **Carenze strutturali delle aziende zootecniche ed eccessiva concentrazione delle stesse:**

Sono necessarie misure di sostegno in particolare alle aziende che a seguito di stamping-out intendono ripopolare.

- **Gestione dei ricorsi giudiziali proposti dagli allevatori di aziende infette:**

I provvedimenti sospensivi cautelari ottenuti dai tribunali amministrativi, nonché del Consiglio di Stato, favoriscono la diffusione del patogeno nell'ambiente e rappresentano, di fatto, un elevato rischio di diffusione dell'infezione per l'uomo e per gli animali non infetti in quanto, allo stato, le Autorità Competenti sono impossibilitate nel mettere in pratica tutte le misure previste e necessarie per arginare la diffusione dell'infezione da Brucella e da MCTB.

AREE CLUSTER DI INFEZIONE

In virtù della situazione epidemiologica e dall'analisi storica delle aziende sono implementate le misure di controllo ed introdotte misure straordinarie in alcune aree cluster di infezione della regione Campania.

Per l'individuazione di tali aree sono stati adottati i seguenti criteri:

- Focolai attivi negli ultimi 2 anni, con esclusione degli stabilimenti che sono stati oggetto di stamping-out, in seguito alla data di emanazione della D.G.R.C. 207/2019 e mai stati sede di focolaio successivamente all'eventuale ripopolamento;

Aree cluster di infezione: Aree territoriali ricadenti all'interno di un buffer di 2 km ad ognuno degli stabilimenti sopra indicati, tenuto conto anche delle barriere naturali e corsi d'acqua naturali ed artificiali, con all'interno almeno **due** focolai attivi negli ultimi 2 anni, di cui uno reiterato negli ultimi 5 anni, oppure tre focolai attivi negli ultimi 2 anni, tenendo conto dello stabilimento positivo che ha generato il buffer.

Comune cluster d'infezione: qualora l'area cluster d'infezione comprenda una superficie che si

attesta intorno al 50% del territorio comunale, si identifica l'intero Comune come "Comune cluster d'infezione"; in tali comuni si applicano tutte le misure previste per le aree cluster d'infezione.

L'individuazione delle aree cluster di infezione e l'elenco degli stabilimenti in essa ricadenti costituisce un elemento dinamico che periodicamente, almeno ogni semestre, in base alla situazione epidemiologica, viene modificato ed aggiornato dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) che terrà in considerazione tutti gli elementi necessari alla loro definizione. L'aggiornamento delle aree cluster avverrà comunque in caso di insorgenza di nuovi focolai che comportano una immediata variazione dell'area.

Altre Misure - Aree cluster di infezione - (TBC /BRC):

Oltre al rispetto delle modalità operative di cui al capitolo 1.11 della Parte Generale, commi a, b, c, d, h, i, k, l, m, n, o, sono previste le seguenti misure:

- Divieto di movimentazione, dei capi presenti negli stabilimenti indenni ricadenti nelle Aree cluster d'infezione, da e verso Aree non cluster, tranne nel caso di invio diretto ad uno stabilimento di macellazione, in vincolo sanitario e con camion piombato;

In deroga, al divieto di movimentazione in entrata degli animali verso le aree cluster d'infezione, sono consentite le movimentazioni verso gli stabilimenti situati in area cluster di animali, finalizzate ad eventuali ripopolamenti in seguito a stamping-out o in seguito ad abbattimenti di un numero di animali superiore al 50% del totale in produzione, previa applicazione delle misure previste al punto C.2 della parte generale;¹

- le movimentazioni dei capi presenti negli stabilimenti indenni insistenti al di fuori delle Aree cluster d'infezione devono avvenire, previo controllo TBC, BRC nei 30 giorni antecedenti lo spostamento;
- nelle Aree Cluster d'infezione, le movimentazioni devono avvenire in vincolo sanitario con camion piombati, previo controllo TBC, BRC nei 30 giorni antecedenti lo spostamento;

in tutti gli stabilimenti indenni presenti nelle stesse Aree Cluster d'infezione, sia per brucellosi che per tubercolosi, le movimentazioni devono avvenire in vincolo sanitario con camion piombati, previo controllo TBC, BRC nei 30 giorni antecedenti lo spostamento;²

- Gli allevamenti bufalini da ingrasso possono movimentare solo verso stabilimenti di macellazione, con camion piombati;
- In ogni caso, l'imbolatura e la genotipizzazione dei capi bufalini devono essere utilizzati quali ulteriori strumenti di verifica dell'identificazione dei singoli capi e come prerequisiti indispensabili per la movimentazione;
- in tutti gli stabilimenti presenti nelle Aree Cluster d'infezione, sia per brucellosi che per tubercolosi, vengono effettuati sopralluoghi congiunti, da personale veterinario di Area A ed Area C delle AASSLL competenti territorialmente, per la verifica delle norme di biosicurezza, utilizzando i criteri di cui al precedente punto C.3 della Parte Generale; il parere documentato dell'esito del sopralluogo congiunto è inviato alla Regione e all'OERV;

¹ Circolare Regione Campania (22/04/2022, PG/2022/0215613)

² Circolare Regione Campania (22/04/2022, PG/2022/0215613)

- qualora i requisiti e le norme di biosicurezza non fossero ritenuti idonei è concesso all'allevatore un periodo di tre mesi per l'adeguamento alle prescrizioni ricevute; se lo stesso non abbia ottemperato alla norma, il Servizio Veterinario nel triennio successivo, nel caso lo stabilimento diventi sospetto e/o focolaio confermato, non concede l'indennizzo dei capi inviati al macello. Il predetto termine previsto di tre mesi è interrotto in caso di comprovata ed oggettiva impossibilità ad adempiere;
- i Servizi Veterinari procedono alla revisione dei codici aziendali presenti nelle aree cluster di infezione, con l'attribuzione di un unico codice agli stabilimenti, anche se di proprietari diversi, riconducibili ad un'unica unità epidemiologica. Ciò sarà realizzato attraverso specifici sopralluoghi congiunti (Area A e Area C), eventualmente avvalendosi del supporto di personale dell'IZSM, allo scopo di diversificare lo stato dei luoghi. Qualora le condizioni strutturali e gestionali di più di uno stabilimento presente nelle aree cluster di infezione non garantiscano una efficace separazione (sia fisica sia in termini di movimentazioni) tra i rispettivi capi, gli allevamenti anche se con codici aziendali diversi, sono considerati un'unica entità epidemiologica, pertanto soggetti a controllo contestuale e, in caso di positività alle prove sierologiche per Brucellosi e per Tubercolosi e il ritiro o la sospensione della qualifica sanitaria in una di essi, tutti gli allevamenti riconducibili saranno soggetti alle stesse misure imposte, ivi compresa la revoca della qualifica all'atto dell'apertura del focolaio; tale misura è estesa anche alle altre specie di ruminanti recettive allevate nella medesima unità epidemiologica;
- gli stabilimenti di cui sopra, facenti parte della stessa unità epidemiologica, devono essere considerati *"un unicum"* anche in occasione dei controlli routinari per le profilassi di Stato; pertanto, vanno controllati contestualmente o immediatamente in successione e comunque nel più breve tempo possibile;
- nel corso dei suddetti sopralluoghi, i convenuti analizzeranno i potenziali fattori di rischio per la reintroduzione delle malattie oggetto del piano (in allevamenti indenni) e per la reintroduzione e la persistenza delle stesse (in allevamenti focolaio o sospetti focolaio). A tale scopo si avvarranno di apposite check-list elaborate dai Centri di Referenza. Per quanto riguarda gli allevamenti infetti, i risultati di tale verifica saranno allegati su SIMAN unitamente all'indagine epidemiologica. Per quanto riguarda gli allevamenti indenni, i risultati di tale verifica saranno inviati direttamente alla Regione Campania per la successiva trasmissione all'OEVR, ai Centri di Referenza e al Ministero della Salute. L'analisi di tali informazioni, eseguita dall'OEVR, sarà utilizzata come elemento decisionale nel corso delle verifiche trimestrali dell'efficacia del piano, previste di seguito, dalla Regione Campania;
- Oltre le misure previste dall' ALLEGATO C CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA, i suidi allevati allo stato brado/semi brado in tali aree, devono essere controllati, mediante prelievo sierologico per ricerca anticorpi per BRC (cELISA e iELISA), almeno una volta l'anno, in occasione dei controlli per malattia di Aujeszky;
- Nelle aziende miste, i capi bovini sono ulteriormente identificati a mezzo di boli ruminanti elettronici con la collaborazione del veterinario aziendale, con le procedure stabilite dalla Regione Campania per la specie bufalina.

Tubercolosi - misure supplementari nelle Aree Cluster d'infezione:

- Gli stabilimenti ricadenti all'interno delle Aree Cluster d'infezione devono essere sottoposti a controllo semestrale per TBC con le prove previste dal Reg. Del. (UE) 2020/689 (allegato III sez.2); i controlli devono essere effettuati possibilmente in concomitanza con quelli per la BRC;
- fermo restando l'esecuzione della prova di compravendita con gamma-interferone, nei 30 giorni

precedenti lo spostamento, i capi movimentati nelle Aree Cluster d'infezione, provenienti da stabilimenti indenni da infezione ricadenti nelle medesime aree, devono essere sottoposti a verifiche dell'effettivo isolamento nello stabilimento di destinazione per almeno 42 giorni da parte dei Servizi Veterinari competenti;

Brucellosi - misure supplementari in Aree Cluster d'infezione:

La definizione di caso confermato è riportata nella parte **A.BRUCELLOSI Status di stabilimento Indenne da infezione** della parte generale e precisamente:

- Nelle zone della Regione Campania non indenni e negli stabilimenti presenti nelle aree cluster d'infezione: la positività alle prove SAR e FDC definiscono già un caso confermato con conseguente ritiro della qualifica sanitaria. Nei focolai già confermati anche il riscontro alla singola positività al test di screening (SAR), individua l'animale come animale infetto.
- gli stabilimenti ricadenti all'interno delle Aree cluster d'infezione devono essere sottoposti a controllo in via prioritaria e il primo controllo deve essere completato entro il primo semestre dell'anno;
- gli abbattimenti degli animali positivi alle prove sierologiche, che sono tenuti isolati dal resto della mandria fino all'invio al macello, devono essere effettuati entro e non oltre 4 giorni dalla conferma del focolaio/positività alle prove;
- qualora non venga rispettato il termine prescritto, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASL, o suo delegato, l'adozione di apposita ordinanza di abbattimento coattivo, nel termine di 4 giorni da attuarsi eventualmente con l'ausilio della forza pubblica. Gli animali infetti sono avviati direttamente ad uno stabilimento di macellazione in vincolo sanitario, in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario;
- in assenza di una adeguata zona di isolamento, utile a garantire un'efficace separazione dei capi oggetto del provvedimento di abbattimento dal restante corpo dello stabilimento in cui stabulano gli animali, la macellazione dovrà avvenire il prima possibile e comunque non oltre 48 ore dalla notifica del Dispositivo sanitario; quest'ultimo dovrà avvenire entro 24 ore dalla refertazione da parte del laboratorio ufficiale. Dopo l'allontanamento dei capi positivi, il servizio veterinario prescrive l'immediata creazione di una adeguata ed efficace zona di isolamento per i capi che dovessero risultare positivi ai successivi ri-controlli. In caso di inadempienza a quanto prescritto, si valuta il ricorso all'abbattimento totale;
- nelle situazioni per le quali le operazioni di risanamento non consentirebbero l'estinzione del focolaio nel breve – medio termine, o comunque entro 180 giorni dall'apertura di un focolaio di Brucellosi, la possibilità di operare lo stamping-out dell'allevamento deve essere attuata. In ogni caso, le condizioni che la ASL deve tenere in considerazione per l'utilizzo dello stamping-out, sono quelle previste dall'allegato 2 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii. riportati nella sezione C. Disposizioni comuni (TBC-BRC) della parte generale;
- esecuzione dell'esame ELISA su latte di massa (massimo 100 soggetti a campione, come definito dal Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi in relazione al lotto del kit ELISA utilizzato dal laboratorio analizzante locale) con cadenza bimestrale a distanza di due mesi dal controllo sierologico per brucellosi negli stabilimenti indenni con il supporto del veterinario aziendale;
- in caso di esito positivo dell'ELISA-latte, la qualifica dell'azienda deve essere sospesa, lo stabilimento deve essere registrato come sospetto d'infezione sul sistema SIMAN entro 2 giorni dalla ricezione del rapporto di prova, fino all'esecuzione delle prove sierologiche (SAR

e FDC) a tutto l'effettivo dell'allevamento di età superiore a 12 mesi entro due giorni dalla registrazione del sospetto, in caso di positività di uno o più capi a SAR e FDC, l'allevamento sarà confermato come focolaio su SIMAN, con tutti gli adempimenti conseguenti;

- non è consentito il pascolo vagante per i greggi ovi/caprini;
- il veterinario aziendale, oltre a quanto previsto dal punto 3.4 della Parte Generale, collabora con il Servizio Veterinario competente per territorio all'espletamento dell'indagine epidemiologica;
- i ricontrolli per la riacquisizione della qualifica sanitaria devono essere effettuati, nel rispetto delle seguenti tempistiche:

i capi di età superiore a 12 mesi presenti al momento del campionamento devono risultare negativi a prove sierologiche così effettuate:

- i. le prove devono essere effettuate sui capi non prima di 15 giorni dall'allontanamento dei capi positivi.
 - ii. se per tre prove consecutive, a distanza di 15 giorni l'una dall'altra e, di seguito per 2 ulteriori prove a distanza di 21 giorni l'una dall'altra, tutti i capi risultano negativi alle prove sierologiche, il focolaio viene chiuso e vengono revocate le misure restrittive dettate dall'Autorità Competente;
 - iii. la qualifica di stabilimento indenne senza vaccinazione viene ripristinata conformemente al capitolo A.1, punto 1_1.3_ii. della parte generale.
- Nell'intervallo tra la chiusura del focolaio e il prelievo per la riacquisizione della qualifica, sulla base dell'analisi del rischio già rilevata sul territorio, lo stabilimento deve essere controllato con ELISA latte per Brucella, anche in regime di autocontrollo;
 - In tutte le situazioni dove si rilevano criticità nell'adempimento dei controlli ufficiali anche legate a mancata collaborazione dell'allevatore, il Servizio Veterinario territorialmente competente, sarà supportato da personale dei Carabinieri del NAS dedicato.

INDENNIZZI INTEGRATIVI REGIONALI DI ABBATTIMENTO

Gli animali iscritti nelle sezioni dei Libri genealogici detenuti dagli Enti selezionatori in attuazione dei programmi genetici approvati dal Ministero, ai sensi del Reg. UE 2012/2016 (Allegato II, parte I, capo II) sono considerati appartenenti alla razza. Pertanto, considerando che la Legge Regionale 3/2005 "INTERVENTI URGENTI PER LA TUTELA DELLA BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA IN CAMPANIA", è specifica per la razza "Bufala mediterranea italiana", patrimonio zootecnico della Regione Campania, per tutelare le caratteristiche genetiche di tale animale dall'immissione incontrollata di soggetti esteri e per salvaguardare le peculiari caratteristiche di questa razza che va altresì tutelata da tutte le patologie infettive ed infestive mediante piani speciali di profilassi, gli indennizzi devono essere destinati esclusivamente ai soggetti "nati ed allevati in Italia" e per le previste maggiorazioni agli iscritti ai Libri genealogici della Razza Bufala Mediterranea Italiana, sia nella sezione principale che supplementare. Restano in tal senso esclusi dalle sopracitate maggiorazioni le discendenze degli animali provenienti dall'estero, fino alla III generazione.

In particolare, nell'unità epidemiologica relativa a focolai si prevede l'abbattimento e relativo indennizzo dei soggetti di sesso maschile.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

La programmazione dei controlli sarà elaborata dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente e dovrà essere conforme a quanto stabilito nell'allegato IV del Reg. Del. (UE) 2020/689. Il servizio veterinario dovrà:

- 1) stabilire una procedura di inserimento dei dati in SANAN nel primo bimestre dell'anno come previsto dall'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- 2) prevedere di concerto con il laboratorio IZS di Portici le reali possibilità di lavorazione dei campioni che verranno trasmessi;
- 3) redigere un dettagliato cronoprogramma che stabilisca il numero di aziende da controllare mensilmente ed assegnare il numero appropriato di veterinari per l'esecuzione dei controlli in modo da consentire al primo semestre di svolgere il 100% dei controlli.

Il cronoprogramma sarà trasmesso alla Regione, all'OEVR di Portici, all'IZSM, ai CCNNRR e al Ministero della Salute.

Il controllo degli stabilimenti oggetto della sorveglianza del presente piano deve essere organizzato dal capo servizio (della ASL o del Distretto) in modo tale che venga rispettato il cronoprogramma e che il tempo di permanenza in allevamento sia ridotto al minimo, pertanto, il Direttore del servizio si accerterà che i veterinari assegnati all'allevamento assicurino l'esame (prelievo e intradermoreazione o lettura prove) di un valore medio di circa 200 capi al giorno.

I campioni sono consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo.

La refertazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale deve essere trasmessa al servizio veterinario in massimo 5 giorni lavorativi, escluso il giorno di consegna, dal ricevimento dei campioni. In caso di isolamento o PCR, entro 2 giorni dall'acquisizione dei risultati della prova.

AUTOCONTROLLO

Le aziende possono adottare dei piani di verifica in autocontrollo e si avvalgono per questo del veterinario aziendale.

Le azioni di autocontrollo riguardano esclusivamente:

- a) controlli batteriologici o molecolari su aborti e lochiazioni;
- b) controlli batteriologici o molecolari su tamponi vaginali da eseguire sulle bufale entro 30 giorni dal parto/aborto e su latte;
- c) controlli sierologici sul latte (ELISA- Latte) anche su singoli capi.

La volontà di avvalersi dell'autocontrollo per lo svolgimento del piano viene comunicata alla ASL territorialmente competente, che richiama il veterinario aziendale in apposito elenco in SANAN direttamente dalla BDN.

Resta inteso che, è in capo al detentore ed al veterinario aziendale, l'obbligo di notificare qualsiasi sospetto di presenza di malattia infettiva, ivi compreso il rilievo di aborti.

I campioni vanno trasmessi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il quale comunica al veterinario e alla ASL i risultati delle analisi; il veterinario aziendale provvederà ad inserire direttamente in SANAN i risultati delle analisi di autocontrollo, in modo da renderli disponibili alle autorità competenti.

In caso di positività alle analisi di autocontrollo, i cui costi sono a carico dell'allevatore esclusi i costi relativi alla ricerca di *Brucella* spp. in aborti/lochiazioni, la ASL attiva le operazioni di controllo ufficiale, dopo opportuna sospensione/ritiro della qualifica in base agli esiti analitici. Le risultanze dell'autocontrollo sono tenute in considerazione in corso di svolgimento dell'indagine epidemiologica.

Nell'obiettivo di creare gruppi di animali prossimi al parto esenti da Brucellosi, sugli animali prossimi all'asciutta è possibile esaminare il latte, attraverso l'esame Elisa; sulle manze gravide a partire dal settimo mese di gestazione, data l'assenza della matrice latte, può essere consentito il conferimento di sieri, prima dell'introduzione nei paddock destinati al parto. L'esecuzione degli esami sierologici (SAR e FDC) sulle manze gravide a partire dal settimo mese di gestazione, deve essere eseguita del veterinario ufficiale che può essere coadiuvato dal veterinario aziendale.

MONITORAGGIO

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi, ed attuare misure correttive e preventive, vengono svolte le seguenti attività volte a monitorare l'andamento del Piano e verificare l'efficacia dei controlli ufficiali, al fine di attuare misure correttive e preventive.

- **MONITORAGGIO TRIMESTRALE:** Nucleo, coordinato dal MdS, costituito da rappresentanti del Ministero della Sanità, Regione, IZSM, OEV, Centro Nazionale di Referenza per le Brucellosi, Centro Nazionale di riferimento per TBC, CSN, Unina. Tale nucleo provvederà all'elaborazione, ogni tre mesi, di un report pubblico tale da rendere fruibile lo stato di avanzamento del Piano a tutti gli stakeholder.
- **MONITORAGGIO MENSILE:** Nucleo, coordinato dalla Regione Campania, costituito da rappresentanti dell'IZSM, OEV, CSN, CReSan e CRiBBAM.

Al fine di monitorare le attività svolte e gli obiettivi raggiunti, sono individuati i seguenti indicatori:

- percentuale di prevalenza/incidenza;
- percentuale di controllo delle attività svolte;
- numero dei giorni di chiusura focolaio;
- numero dei focolai reiterati nell'arco dell'anno;
- percentuale di avvio/implementazione/chiusura delle indagini epidemiologiche in SIMAN.

VERIFICHE DELL'EFFICACIA DEL PIANO (Cruscotti)

- Il Responsabile del Servizio veterinario di Sanità animale della ASL, così come previsto dall'O.M. 28 maggio e ss.mm.ii., verifica mensilmente l'efficacia dei controlli attraverso i cruscotti di Sanità animale disponibili nella sezione STATISTICHE del portale VETINFO;
- La Regione controlla trimestralmente che le verifiche dell'efficacia siano state effettuate dalla ASL e ne valuta l'esito. A tale fine, la Regione Campania si avvale di un nucleo, da essa coordinato, costituito da rappresentanti dell'IZSM, OEV, CSN, CReSan e CRiBBAM;
- Il Ministero della Salute verifica semestralmente che le verifiche dell'efficacia della siano state effettuate dalla Regione Campania e ne valuta l'esito. A tale fine, il Ministero si avvale di un nucleo, da esso coordinato, costituito da rappresentanti del Ministero della Salute, Regione, IZSM, OEV, Centro Nazionale di Referenza per le Brucellosi, Centro Nazionale di riferimento per TBC, CSN, UNINA, aggiungere report comunicazione associazione di categoria.

SUPERVISIONI

Una efficace attività di supervisione deve prevedere il controllo di tutte e tre le fasi del processo "controllo ufficiale", e precisamente prima dei controlli (supervisione ex ante), durante i controlli

(supervisione in tempo reale) e dopo i controlli (supervisione ex post). (P.C.R.P. 2020/2022)

- Tipo 1 - Attività di supervisione su controlli ufficiali svolti nei sette giorni precedenti dal personale incaricato che abbiano avuto esito favorevole o il rilievo di non conformità esclusivamente formali (supervisione ex post);
- Tipo 2 - Attività di supervisione per la verifica del livello di know how del personale addetto ai controlli ufficiali in merito all'applicazione delle procedure (supervisione in tempo reale);
- Tipo 3 - Attività di supervisione documentale (supervisione ex post);
- Tipo 4 - Attività di supervisione mediante simulazioni (supervisione ex ante).

Il CRiBAMM “Centro di riferimento Regionale per la Biosicurezza, il Benessere animale e di contrasto al Maltrattamento”, che svolge azione di affiancamento delle AASSLL nelle attività di controllo, di formazione/aggiornamento e ricerca sulle attività di benessere animale, biosicurezza degli allevamenti animali da reddito, congiuntamente al CReSan (Centro di riferimento regionale per le malattie degli animali domestici) effettua periodicamente, ed ogni qualvolta si evidenziano criticità legate a nuovi cluster d'infezione, delle attività di supervisione in campo al fine di:

- verificare gli elementi di biosicurezza aziendale e di biosicurezza ambientale, quali fattori/co-fattori determinanti nell'insorgenza/recrudescenza di focolai di malattie infettive;
- dare indirizzi operativi alle AASSLL per il monitoraggio delle condizioni ambientali che influiscono sulla biosicurezza, anche ai fini del ripopolamento delle aziende sottoposte ad abbattimento totale e che insistono in aree critiche dal punto di vista orografico;
- dare supporto tecnico-scientifico, sia gestionale che strutturale, alle aziende zootecniche che intendono investire nell'adeguamento/implementazione delle misure individuate da specifici piani di biosicurezza;
- prevenire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili con l'impiego delle biotecnologie applicate alla riproduzione animale;

FORMAZIONE

È data priorità alla formazione, aggiornamento ed informazione sulle tematiche inerenti alla sanità animale, il benessere, la prevenzione del maltrattamento e la biosicurezza delle aziende zootecniche rivolta sia al personale addetto al controllo ufficiale, che agli organi giudiziari e agli operatori del settore.

Si procederà, dunque, alla programmazione delle attività formative.

CAPITOLO II

VACCINAZIONE

Le misure previste dal presente capitolo, inclusa la vaccinazione con ceppo RB51, sono specifiche per i Comuni cluster d'infezione di Cancellò e Arnone, Castel Volturno, Grazzanise e Santa Maria la Fossa, comuni in cui è concentrato l'84% dei focolai verificatisi negli ultimi 6 anni.

A seguire, anche nei comuni limitrofi, che fungono da "cuscinetto" ai Comuni cluster di infezione, e identificati nei Comuni di Villa Literno, Pignataro Maggiore, Carinola, Capua, Francolise, Mondragone e San Tammaro, si applica su base volontaria la vaccinazione con ceppo RB51.

Per praticare la vaccinazione, sarà redatto un dettagliato piano da sottoporre alla approvazione della commissione EU.

Nell'ambito del programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina ex art.54 del Reg. Del. (UE) 2020/689 "Vaccinazione", la Regione Campania include nel programma di eradicazione, sotto la sua supervisione:

- a) la vaccinazione **obbligatoria** con ceppo RB51 dei soggetti di età compresa tra i 6 e 9 mesi della specie bufalina presente negli stabilimenti ricadenti nei comuni cluster d'infezione;
- b) la vaccinazione **facoltativa** con ceppo RB51 dei soggetti di età compresa tra i 6 e 9 mesi della specie bufalina presente negli stabilimenti ricadenti nei comuni "cuscinetto" attorno ai comuni cluster d'infezione.

Resta a tal proposito la facoltà della Regione Campania, sulla base dell'andamento epidemiologico di rendere obbligatoria la vaccinazione negli stabilimenti che non siano stati da sempre indenni da Brucellosi, anche nelle zone cuscinetto che potrebbero diventare nel tempo una zona cluster d'infezione come in qualsiasi altra zona cluster che dovesse presentarsi in provincia Caserta.

La strategia di controllo della infezione da brucella nel programma di eradicazione di cui al capitolo II, si basa:

- c) sull'attuazione delle misure specifiche per malattia di cui agli articoli da 18 a 31 del Reg. Del. (UE) 2020/689, fino a quando tutti gli stabilimenti interessati non conseguono lo status di indenne da malattia;
- d) sulla concessione, sulla sospensione e sul ritiro da parte dell'autorità competente dello status di indenne da malattia di tutti gli stabilimenti interessati;
- e) sull'attuazione di misure di biosicurezza e di altre misure di riduzione dei rischi;
- f) sull'attuazione di programmi di vaccinazione.

In merito all'utilizzo della vaccinazione con ceppo RB51 quale strumento per ridurre la diffusione di Brucella nei territori con alto livello di prevalenza e incidenza si rispetta quanto stabilito al Capitolo 4.4 del codice internazionale di sanità animale (OIE); pertanto si predisporrà un piano di eradicazione con vaccinazione, nel rispetto del criterio di "zonizzazione/compartimentalizzazione".

La decisione di introdurre la vaccinazione tiene conto di alcuni concetti fondamentali precisamente:

- Ai fini dell'acquisizione della qualifica di "zona indenne da BRC" sarà necessaria, comunque, un'interruzione del programma vaccinale da almeno tre anni (Allegato IV, Capitolo 3, sezione 1, lettera d) del Reg. Del. (UE) 2020/689);
- al fine di non vanificare gli interventi vaccinali precedenti e l'intero beneficio apportato dalla campagna vaccinale, l'utilizzo del vaccino non può essere soggetto ad interruzione del programma stesso, nei singoli allevamenti, sino al completamento del programma di vaccinazione;
- il vaccino RB51 protegge dai sintomi della malattia, ma non dall'infezione, nel senso che un capo vaccinato può infettarsi come un animale non vaccinato; il vantaggio è sicuramente la diminuzione, nel tempo, ossia dopo almeno 3 anni dalla vaccinazione, della pressione infettante a livello di zona e non solo di singolo allevamento, provocando il vaccino una riduzione degli aborti che sono da considerare la fonte principale di diffusione di Brucella;
- il programma vaccinale è applicato per un periodo di tempo non inferiore a sei anni;
- gli stabilimenti da poter sottoporre alla vaccinazione devono essere liberi dalla malattia, pertanto, oltre agli allevamenti indenni, che vanno obbligatoriamente vaccinati, non può essere consentita la vaccinazione nei focolai sino alla data del primo controllo utile per la restituzione della qualifica;

MISURE PREVISTE PER GLI STABILIMENTI SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE CON CEPPO RB51

- a) Gli allevamenti da sottoporre a vaccinazione devono essere sottoposti obbligatoriamente a screening anche per RB51, prima dell'applicazione del piano vaccinale. L'esame per Rb-51 sui capi adulti dovrà essere effettuato ad ogni intervento di profilassi. Lo screening è necessario anche sui soggetti da acquistare in pre-moving, contemporaneamente agli esami di compravendita, onde tutelare l'allevatore sull'inconsapevole introduzione di soggetti precedentemente vaccinati illegalmente;
- b) Devono essere esclusi dalla vaccinazione i maschi da destinare alla riproduzione;
- c) Devono essere sottoposti ad isolamento/allontanamento tutti i capi risultati positivi a FDC-RB51, se trattasi di soggetti mai sottoposti alla vaccinazione, la qualifica dello stabilimento dovrà essere sospesa;
- d) Il latte di tutti i capi adulti risultati positivi alla prova sierologica per FDC-RB51, se trattasi di soggetti mai sottoposti a vaccinazione, deve essere distrutto;
- e) I protocolli da utilizzare per il controllo degli animali adulti vaccinati con Rb51 senza autorizzazione e le prove diagnostiche per la ricerca di anticorpi anti-Rb51 devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 e 3-bis della OM 23/06/2021;
- f) Gli animali da poter sottoporre a vaccinazione devono avere età compresa tra 6-9 mesi, nel senso che anche la dose di richiamo deve rientrare nel nono mese di età. (ciclo vaccinale completo di richiamo – tripla dose);
- g) La vaccinazione deve essere eseguita esclusivamente da veterinari ufficiali ed inserita in SANAN, con indicazione specifica dei singoli capi sottoposti agli interventi vaccinali;
- h) Sono esclusi dalla vaccinazione tutti gli stabilimenti appartenenti alla stessa unità epidemiologica (un unicum) in cui è presente un focolaio, in virtù dell'acquisizione della medesima qualifica sanitaria;



MOVIMENTAZIONI DEGLI ANIMALI DA VITA

- a) Nelle zone cluster d'infezione esiste resta invariato il divieto di movimentazione degli animali presenti negli stabilimenti verso altri stabilimenti al di fuori di tali zone.
- b) Gli stabilimenti indenni con vaccinazione, ricadenti nelle zone cluster, potranno movimentare solo verso altri allevamenti indenni con vaccinazione all'interno delle stesse zone cluster.
- c) Gli stabilimenti indenni con vaccinazione ricadenti in una zona "cuscinetto" (facoltativa) possono movimentare, previo pre-moving, solo verso altri stabilimenti in cui è effettuata la vaccinazione (*prelievo di sangue effettuato nei 30 giorni precedenti la movimentazione*).
- d) Gli stabilimenti con vaccinazione delle zone cuscinetto possono introdurre animali provenienti da allevamenti indenni senza vaccinazione, previo pre-moving.

STATO SANITARIO DEGLI STABILIMENTI

Per quanto riguarda lo status degli stabilimenti in provincia di Caserta, una volta revocate le misure per gli allevamenti infetti ed avviata la vaccinazione, si avranno due situazioni:

- stabilimenti indenni con vaccinazione
- stabilimenti indenni senza vaccinazione